

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 agosto 1999

Istituzione dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto in particolare, l'art. 9, comma 11, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale dispone, tra l'altro, che il direttore del parco nazionale puo' essere nominato dal Ministro dell'ambiente con contratto di diritto privato stipulato per non piu' di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio all'attivita' di direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, il cui art. 2, comma 26, demanda al Ministro dell'ambiente il compito di determinare, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, "i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonche' le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali";

Ritenuta la necessita' di procedere in senso conforme al dettato dell'art. 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Decreta:

Art. 1.

Albo degli idonei all'esercizio dell'attivita'
di direttore di parco

E' istituito presso il Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, l'albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco.

Art. 2.

Iscrizione nell'albo

All'albo di cui al precedente articolo sono iscritti i direttori di parco in carica alla data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1999, n. 426, nonche' i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 14 aprile 1994.

Hanno diritto all'iscrizione all'albo, salvo quanto previsto dal successivo art. 5, coloro che hanno domicilio in Italia e sono ritenuti idonei sulla base delle disposizioni del presente decreto.

Art. 3.

Ammissione alla procedura concorsuale
per l'iscrizione all'albo

Il Ministro dell'ambiente, con cadenza biennale, provvede ad indire, con proprio decreto, il bando del concorso per titoli per l'iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco.

Il bando del concorso deve contenere l'indicazione dei titoli di studio, di servizio e scientifici, valutabili con l'indicazione del punteggio compreso fra un minimo ed un massimo, rispettivamente corrispondente.

Vengono iscritti all'albo coloro che riportano, per ciascuna categoria dei titoli di cui al precedente comma, un punteggio non inferiore al minimo previsto nel bando e, complessivamente, un punteggio pari alla somma dei punteggi minimi assegnabili a ciascuna categoria di titoli.

Per l'ammissione alla procedura concorsuale e' necessario aver conseguito un diploma di laurea; al diploma di laurea e' equiparato il servizio reso, per almeno quattro anni, in qualita' di direttore di Ente parco nazionale o regionale.

Art. 4.

Giudizio di idoneita'

Il giudizio di idoneita' e' formulato, sulla base della valutazione dei titoli, da una commissione nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e composta da un magistrato amministrativo, che la presiede, da un professore universitario in discipline economicogiuridiche, da un professore universitario in disciplina naturalisticoambientale, da un presidente di un ente parco nazionale e dal direttore del servizio conservazione della natura.

Art. 5.

Onorabilita'

Non possono essere iscritti all'albo coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea dai pubblici uffici e coloro che si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono o sono stati sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a liberta' vigilata salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;

d) hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per delitto non colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto previsto dall'art. 166 del codice penale;

e) sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Art. 6.

Cancellazione e sospensione dall'albo

Il Ministero dell'ambiente, se accerta la sopravvenienza di una delle cause preclusive all'iscrizione, sentito l'iscritto, dispone la cancellazione dall'albo con proprio decreto motivato e notificato all'interessato.

Il Ministro dell'ambiente, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneita' al corretto svolgimento delle funzioni di direttore di parco, sentito l'interessato, puo' disporre la sospensione dall'albo per un periodo non superiore ad un anno.

Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1999

Il Ministro: Ronchi

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1999

Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 338

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato